

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2262 del 12/07/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - DITTA S.L.I. SERVIZI LAVANDERIE INDUSTRIALI S.R.L. CON IMPIANTO NEL COMUNE DI RO (FE): AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI LAVANDERIA E PULITURA A SECCO E AD ACQUA, CON STIRATURA.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2304 del 08/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dodici LUGLIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 3661/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Società **S.L.I. Servizi Lavanderie Industriali S.r.l.** con sede legale nel Comune di Bologna (BO), Via G. Mezzofanti n. 5 ed impianto nel Comune di Ro (FE), Via dell'Artigianato n. 5/D - Protocollo istanza dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 813 del 25.01.2016. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **LAVANDERIA E PULITURA A SECCO E AD ACQUA, CON STIRATURA.**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 13.01.2016, trasmessa dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, assunta al P.G. di ARPAE n. PGFE/2016/571 del 26.01.2016, presentata allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 15.01.2016 e regolarizzata in data 25.01.2016, dalla Società S.L.I. Servizi Lavanderie Industriali S.r.l., nella persona di Diego Negrello in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Bologna (BO), Via G. Mezzofanti n. 5 e stabilimento nel Comune di Ro (FE), Via dell'Artigianato n. 5/D, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di LAVANDERIA E PULITURA A SECCO E AD ACQUA, CON STIRATURA;
- Considerato che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico n. 85712 del 16.11.2012, rilasciata dal Comune di Ro, ricomprendendo le emissioni in atmosfera, autorizzate dalla Provincia di Ferrara con Autorizzazione di Carattere Generale per attività di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs 152/06 (Nota di accoglimento della Provincia di Ferrara, P.G. n. 84866 del 02.12.2014);
- Preso atto che la Ditta S.L.I. Servizi Lavanderie Industriali S.r.l. richiede l'AUA a seguito di subentro nella gestione dell'attività precedentemente svolta dalla Ditta Lavanderia Mercedes S.r.l.s., intestataria delle autorizzazioni settoriali sopra citate;

- Considerato che la Ditta nell'istanza dichiara che, per quanto riguarda gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera, non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata;
- Considerato pertanto:
 - che le emissioni denominate E1, E2, E4 ed E5 derivanti rispettivamente dalle 2 caldaie GAVARDO per la produzione di vapore, dal generatore di aria calda RIELLO e dal bruciatore asservito all'essiccatoio TRIVENETA GRANDI IMPIANTI, tutti funzionanti a gas metano con potenza complessiva inferiore ai 3 MW, rientrano tra quelle comprese al punto dd) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e non necessitano di autorizzazione come impianti ed attività in deroga ai sensi del art. 272 comma 1;
 - che le emissioni denominate E3, E6, E7, E8, E9, E10 ed E11, rientrano tra quelle comprese ai punti i) e d) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e non necessitano di autorizzazione come impianti ed attività in deroga ai sensi del art. 272 comma 1;
 - che i punti di emissione E12 ed E13 sono considerati in disuso;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
la L.R. n. 5/06;
la L.R. 21/2012;
la L. 447/95;
- Visti altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";
la Delibera di Giunta Regionale n. 2236 del 28.12.2009 riguardante "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 "Norme in materia ambientale" così come modificata dalla D.G.R. 1769 del 22.11.2010 riguardante "Integrazioni e modifiche alla D.G.R.. 2236/2009 e

approvazione degli allegati relativi all'Autorizzazione di carattere generale per impianti termici civili con potenzialita' termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi dell'art. 272, comma 2 ed art. 281, comma 4 del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale";

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 1. Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto del Comune di Ro n. 857/12 del 16.11.2012;
 2. Emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272, comma 2, del D.Lgs 152/06, nota di accoglimento della Provincia di Ferrara, P.G. n. 84866 del 02.12.2014;
- Vista la nota dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi Prot. n. 2575 del 03.03.2016, acquisita al P.G. di Arpae n. PGFE/2016/2008 del 03.03.2016, con cui ha trasmesso la richiesta di integrazioni del CADF S.p.A. (Prot. n. 5572 del 29.02.2016), comunicando la contestuale sospensione dei termini del procedimento;
- Vista la nota di ARPAE Prot. n. PGFE/2016/2891 dl 25.03.2016 con cui comunica che risulta assente la ricevuta del pagamento delle spese istruttorie previste dal Tariffario Arpae, chiedendo di integrare l'istanza con tale versamento;
- Vista la nota dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi Prot. n. 3947 del 07.04.2016, acquisita al P.G. di Arpae n. PGFE/2016/3354 del 08.04.2016, con cui ha trasmesso copia dell'attestazione del pagamento delle spese istruttorie ad Arpae;
- Vista la nota dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi Prot. n. 5108 del 04.05.2016, acquisita al P.G. di Arpae n. PGFE/2016/4440 del 05.05.2016, con cui ha trasmesso le integrazione prodotte dalla Ditta a seguito della richiesta del CADF S.p.A;
- Vista la nota dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi Prot. n. 6075 del 30.05.2016, acquisita al P.G. di Arpae n. PGFE/2016/5473 del 31.05.2016, con cui:
 - esprime parere favorevole per lo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura conformemente al parere di conformità espresso da CADF S.p.A. n. 16/51, prot. n. 2016/0013471 del 24.05.2016;
 - prende atto della dichiarazione della Ditta di non superamento dei valori di emissione di rumore previsti dalla normativa vigente, resa nell'ambito dell'istanza di subentro nell'attività in oggetto; considera inoltre che la tipologia di attività è inserita nell'Allegato B) del D.P.R. 227/2011, punto 31;

- Visto il parere del CADF S.p.A. n. 16/51, prot. n. 2016/0013471 del 24.05.2016, allegato alla succitata nota dello SUEI;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUEI dell'Unione di Comuni Terre e Fiumi alla Società **S.L.I. Servizi Lavanderie Industriali S.r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bologna (BO), Via G. Mezzofanti n. 5 ed impianto nel Comune di Ro (FE), Via dell'artigianato n. 5/D, codice fiscale n. 03481721201 per l'esercizio dell'attività di **LAVANDERIA E PULITURA A SECCO E AD ACQUA, CON STIRATURA.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272, c. 2, del D.Lgs 152/06	ARPAE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di Via dell'Artigianato, del tipo "mista con depuratore", nel Comune di Ro, costituito da acque reflue industriali e domestiche, è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – Planimetria impianto scarichi acque reflue;
- La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – Planimetria impianto scarichi acque reflue;
- Lo scarico nel pozzetto assunto a punto di campionamento, deve rispettare i limiti di accettabilità indicati nella Tabella CADF, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;
- Il misuratore di portata dell'acqua prelevata da pozzo artesiano deve essere mantenuto in perfetta efficienza;
- E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati;
- E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal vigente regolamento di fognatura nella fognatura ricettrice;
- Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura;
- La Ditta ha l'obbligo di denunciare a CADF S.p.A., entro il 31 Gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevata nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua

scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione, consapevole che per l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente e dal Regolamento di fognatura.

9. L'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti;

Si precisa che:

- a CADF S.p.A. ed agli organi di controllo competenti è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'attività viene autorizzata con Autorizzazione di Carattere Generale di cui all'art. 272, comma 2, della Parte V del D.Lgs. 152/06, e alla D.G.R. n. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. n. 1769/2010, punto 4.33- Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche per l'attività:

1. I macchinari a circuito chiuso non devono superare il valore limite di emissione totale, espresso in massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito ed asciugato, di:

Composti organici volatili	20	g/kg
----------------------------	----	------

2. A tali attività non si applica il limite di emissione di cui alla parte I, punto 2.3 dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
3. A tali attività non si applicano le prescrizioni inerenti i controlli della parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3. e 3.4 dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
4. Il controllo del rispetto dei limiti di emissione totale vengono fatti sulla base della compilazione mensile del Registro Annuale di attività, contenente i quantitativi di tessuti o pellami lavati ed i quantitativi di solvente integrato per ogni macchina, firmato dal gestore dell'impianto o dell'attività, e tenuto a disposizione delle autorità competenti:

REGISTRO ANNUALE DI ATTIVITÀ (per macchina)
--

Anno		
Modello Macchina		
Ditta costruttrice		
Capacità lavorativa (kg)		
Tipo di solvente utilizzato		
	QUANTITATIVI LAVATI (A)	AGGIUNTE SOLVENTE (B)
MESE	Kg	Kg
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
TOTALE		
FATTORE DI EMISSIONE PER MACCHINA (g solvente per kg di tessuti e/o pellami lavati e asciugati)		(= Totale Bx1000/Totale A) = _____
Parametri facoltativi per macchina Contenuto di solvente presente a inizio anno (C) [kg] _____ Contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti nell'anno* (D) [kg] _____ Quantitativo di solvente presente a fine anno (E) [kg]: _____		
*Si considera convenzionalmente un contenuto medio di solvente organico nei rifiuti conferiti, <u>del 35% in peso</u> . Nel caso l'impresa ritenga di avviare allo smaltimento quantitativi più elevati di COV dovrà allegare appositi certificati di analisi.		
Data/....../....	Il Gestore dell'Impianto/ Attività (timbro e firma)	

5. La conservazione delle materie prime e dei rifiuti deve avvenire in luoghi chiusi, protetti dagli agenti atmosferici in grado di non dare luogo a emissioni diffuse di inquinanti;
6. Tutte le fasi devono essere svolte in macchine ermetiche le cui uniche emissioni di solvente nell'aria può avvenire al momento dell'apertura dell'oblò al termine del ciclo di lavaggio;
7. Gli impianti devono essere dotati di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorifiche necessarie per avere la massima condensazione del solvente (per il percloroetilene, temperature inferiori a - 10 °C) in modo da ridurre al minimo l'emissione di solvente;
8. Il gestore dell'impianto o dell'attività è tenuto ad effettuare controlli periodici delle apparecchiature, con la cadenza e le modalità indicate nel libretto di manutenzione programmata, fornito dal costruttore delle macchine di lavaggio, al fine di evitare emissioni diffuse nell'ambiente di lavoro;

9. Qualunque anomalia di funzionamento della macchina lavasecco a ciclo chiuso tale da non permettere il rispetto delle condizioni operative fissate, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa;
10. Il gestore, come previsto alla parte I, paragrafo 3, punto 3.1, dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, trasmette all'autorità competente entro il 28 febbraio di ogni anno una Comunicazione Annuale di attività relativa all'esercizio dell'anno precedente, conforme al modello di cui all'allegato 2D-2 alla presente deliberazione.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265.

Il presente provvedimento, revoca e sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUEI, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale;

1. Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto del Comune di Ro n. 857/12 del 16.11.2012;
2. Emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06, nota di accoglimento della Provincia di Ferrara P.G. n. 84866 del 02.12.2014.

Il Comune di Ro provvederà, contestualmente al rilascio del presente provvedimento, a revocare i titoli abilitativi in materia ambientale di propria competenza, atto n. 857/12 del 16.11.2012.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo SUEI una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUEI. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al C.A.D.F. S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUEI.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.